



Data di pubblicazione: 18/03/2021

Nome allegato: 01 - Capitolato Speciale d'Appalto.pdf

CIG: 8615801FE4;

Nome procedura: Procedura sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n. 120

Appalto di durata quadriennale per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori installati nell'immobile di proprietà INPS sito in Benevento, via Michele Foschini n. 28 denominato "Palazzo degli Uffici".



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Campania
Area professionale tecnico-edilizia
Via Medina, 61 - 80133 Napoli

**Appalto di servizi di manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti elevatori installati nell'immobile di proprietà I.N.P.S. sito in Benevento, via Michele Foschini, n.28 denominato "Palazzo degli Uffici".
CIG: 8615801FE4**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (elaborato n. 1)

BENEVENTO - NUOVO EDIFICIO PER UFFICI FINANZIARI



Napoli, febbraio 2021

Progettista

geom. Giovanni GAMBAROTA

Responsabile Unico del Procedimento

p.i Massimo BUONO

Il Direttore Regionale

Dott.ssa Maria Giovanna DE VIVO

Sommario

Art.	DESCRIZIONE	Pag.
PARTE I^ - OGGETTO DELL'APPALTO		
1	Oggetto e durata dell'appalto	3
2	Individuazione degli Impianti	3
3	Ammontare dell'appalto	5
4	Formulazione dell'offerta - Documentazione	6
5	Responsabile del Procedimento	7
PARTE II^ - IMPIANTI ELEVATORI		
6	Prestazioni e forniture comprese nell'appalto	7
7	Libretti, registri e targhe	10
8	Prestazioni escluse	10
9	Normativa di riferimento applicabile al presente appalto	10
10	Orario di servizio	11
PARTE III^ - DISPOSIZIONI GENERALI		
11	Oneri dell'appaltatore	11
12	Tempi di esecuzione e penali	13
13	Verbale di consegna e riconsegna impianti	14
14	Accettazione degli impianti	16
15	Modifiche agli impianti	17
16	Esecuzione degli interventi	17
17	Variazioni delle prestazioni	18
18	Pagamenti	18
19	Invariabilità del prezzo	19
20	Prezzi per interventi extracanone - Nuovi prezzi	19
21	Cauzioni e garanzie richieste	20
22	Subappalto	22
23	Direzione per l'Esecuzione	22
24	Materiali	23
25	Valutazione degli interventi	24
26	Norme di sicurezza generali	24
27	Sicurezza sul luogo di lavoro	24
28	DUVRI	25
29	Osservanza di norme e contratti di lavoro	25
30	Certificato finale di regolare esecuzione del servizio	25
31	Responsabilità dell'appaltatore	25
32	Cessione del contratto e cessione dei crediti	26
33	Osservanza delle leggi e documenti contrattuali	26
34	Risoluzione del contratto - Controversie e riserve	27
35	Foro competente	28
ALLEGATI		
Elaborato n. 2 – Relazione Tecnica illustrativa		
Elaborato n. 3a – Registro presenze tecnici manutenzione		
3b – Schede di manutenzione		
3b.A - Schede di manutenzione impianti elevatori		
Elaborato n. 4 - Allegato "A" - Elenco Prezzi Impianti Elevatori		

PARTE I^ - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio quadriennale (48 mesi) di **manutenzione** ordinaria e di riparazione degli impianti elevatori dell'immobile di proprietà I.N.P.S., a destinazione mista, parte a reddito e parte strumentale, in Benevento – via M. Foschini, n. 28, denominato Palazzo degli Uffici.

L'obiettivo è quello di garantire che gli impianti funzionino con la massima continuità in condizioni di sicurezza, soddisfacendo così le aspettative degli utenti. A tale scopo, con il presente Capitolato vengono sin d'ora fissati gli interventi essenziali finalizzati al funzionamento degli impianti, nonché gli adempimenti minimi a carico del Fornitore, le frequenze degli interventi stessi, le tempistiche relativamente alla programmazione del servizio e alla gestione documentale, la condotta del personale, il rispetto delle norme e prassi di prevenzione degli infortuni.

La descrizione delle attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, oggetto del presente appalto e le relative modalità di esecuzione è contenuta nei successivi paragrafi del presente elaborato.

Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Come meglio precisato all'art. 14, le Ditte, qualora lo ritengano necessario, prima della formulazione dell'offerta, potranno effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi dove sono ubicati gli impianti da mantenere per riscontrare le caratteristiche degli stessi, i dati di targa delle apparecchiature, le misure ed ogni altro dato o circostanza atta a determinare la completa previsione di quanto occorrente alla formulazione dell'offerta di ribasso per l'esecuzione degli interventi secondo le previsioni progettuali.

Gli impianti cui si riferisce il presente Capitolato Speciale di Appalto sono elencati nella seguente tabella:

IMPIANTO N.	MATRICOLA	PORTATA	FERMATE
1 (ascensore)	BN/631 - cat. A	400 Kg (5 persone)	8
2 (ascensore)	BN/632 - cat. A	400 Kg (5 persone)	8
3 (ascensore)	BN/633 - cat. A	630 Kg (8 persone)	8
4 (ascensore)	BN/634 - cat. A	630 Kg (8 persone)	8
5 (ascensore)	BN/636 - cat. A	630 Kg (8 persone)	8
6 (ascensore)	BN/635 - cat. A	630 Kg (8 persone)	8

Gli ascensori sopra indicati sono dotati di dichiarazioni di conformità relative agli impianti elettrici (locale macchine, cabina, vano corsa). Tutti gli impianti sono dotati di quadri elettrici di manovra, tipo simplex, marca Movilift, con porte di piano, marca CMM, REI 120, dispositivo di blocco delle porte automatiche, marca CMM, modello Euro 91 e cabina ascensore, marca Lidan Sud, con rivestimento in laminato plastico Liri M90 con finiture in alluminio, completa di specchio di sicurezza e bottoniera, motore elettrico, asincrono trifase, marca Paravia.

Gli impianti ascensori sono al servizio della totalità dell'utenza che frequenta l'immobile di via Michele Foschini, valutabile mediamente in circa 500/600 persone al giorno. Le punte massime di utilizzo si registrano nelle ore mattutine in coincidenza con l'afflusso del pubblico.

Per le ulteriori caratteristiche degli impianti si fa riferimento agli elaborati tecnici e ai libretti di immatricolazione che ne costituiscono parte integrante.

L'Istituto richiede che gli eventuali interventi extra canone o di riparazione guasti, siano preceduti da idonea documentazione esecutiva a carico della Ditta, ma che dovrà essere approvata dall'Istituto.

Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti da personale specializzato e le prestazioni elencate nei successivi articoli devono essere garantite mediante l'impiego di personale specializzato e abilitato, con interventi periodici per quanto attiene la manutenzione ordinaria programmabile e a chiamata per eventuali emergenze o necessità. Il corrispettivo per il pronto intervento deve considerarsi compreso nel canone delle manutenzioni ordinarie, in quanto è onere dell'appaltatore garantire la continuità di funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza.

Nel canone per la manutenzione ordinaria dei suddetti impianti si intendono comprese tutte le prestazioni di manodopera, l'uso degli attrezzi propri della ditta, il trasporto, i noli, gli oneri assicurativi e previdenziali, le spese generali, gli utili della Ditta e quant'altro necessario.

Saranno inoltre compresi nell'importo a corpo i costi dei materiali di consumo, le minuterie e i materiali di modesto valore.

Art. 2.1 **Sopralluogo**

Il sopralluogo è facoltativo.

L'eventuale richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a massimo.buono@postacert.inps.gov.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, data, ora e luogo del sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata con almeno 3 giorni di anticipo, per consentire al RUP di avvisare le sedi interessate.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Per tutto il perdurare dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (emergenza COVID 19) decretato con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 pubblicata su G.U. Serie Generale Anno 162° - Numero 15 del 20/01/2021, qualora si intenda effettuare il sopralluogo, lo stesso dovrà essere eseguito da una sola persona e nel rispetto delle procedure/protocolli specifici predisposti per limitare il pericolo batteriologico specifico COVID 19 sia dagli organi governativi che dall'Istituto.

L'incaricato dovrà presentarsi munito di mascherina, gel igienizzante e guanti protettivi e

dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura tramite termo-scanner ad opera dell'addetto al servizio di vigilanza ovvero da persona all'uopo preposta. Se la temperatura risultasse superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso all'immobile e la persona in tale condizione dovrà porsi in autoisolamento e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO.

Canoni annuali per singolo impianto:

IMPIANTO N.	MATRICOLA	PORTATA	FERMATE	Canone annuo
1 (ascensore)	BN/631 - cat. A	400 Kg (5 persone)	8	1.866,67
2 (ascensore)	BN/632 - cat. A	400 Kg (5 persone)	8	1.866,67
3 (ascensore)	BN/633 - cat. A	630 Kg (8 persone)	8	1.866,67
4 (ascensore)	BN/634 - cat. A	630 Kg (8 persone)	8	1.866,67
5 (ascensore)	BN/636 - cat. A	630 Kg (8 persone)	8	1.866,67
6 (ascensore)	BN/635 - cat. A	630 Kg (8 persone)	8	1.866,67
Totale annuo in c.t.				11.200,00

Quadro Economico

L'importo complessivo dell'appalto è indicato nel dettaglio dalla seguente tabella:

	TIPOLOGIA	Importi in Euro
1	Canone per i servizi di manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti elevatori sotto franchigia. Importo quadriennale - a corpo	44.800,00
2	Extra canone per i servizi di riparazione guasti eventuali non previsti e non prevedibili sopra l'importo di franchigia e/o per fornitura di materiali di consumo degli impianti in disponibilità della Direzione dell'Esecuzione - a misura	18.000,00
A) Totale importo (1+2) soggetto a ribasso		62.800,00
3	Oneri di sicurezza da interferenza presunti e relativi allo svolgimento del servizio di manutenzione e riparazione ordinaria - Importo quadriennale non soggetto a ribasso	1.200,00
B) Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (3) non soggetto a ribasso		1.200,00
TOTALE GENERALE (A+B)		64.000,00
4	IVA (al 22%)	14.080,00
TOTALE GENERALE APPALTO		78.080,00

L'affidamento del presente appalto avverrà su piattaforma elettronica della PA – MEPA. Sono ammessi alla gara gli Operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, abilitati alla procedura MEPA, iscritti per Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Manutenzione e Riparazione Impianti Elevatori.

Inoltre, per opportuna trasparenza, si precisa che l'importo del canone a corpo quadriennale è stato quantificato considerando le voci unitarie del tariffario DEI 2020, impianti tecnologici 105069a e 105069c.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara

(CIG) dell'intervento è indicato nella prima pagina del presente elaborato.

Art. 4 – FORMULAZIONE DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE.

L'offerta economica dovrà essere formulata con un ribasso unico percentuale, relativamente ai canoni di manutenzione ordinaria degli impianti.

La stessa percentuale di ribasso, offerta dalla ditta, sarà applicata ai tariffari di riferimento per la contabilizzazione a misura di ulteriori eventuali interventi di manutenzione e di riparazione guasti per la sostituzione di componenti, ascrivibili a rotture non prevedibili (per interventi extracanone di importo superiore alla franchigia di 100,00 euro).

Il tariffario di riferimento è quello riportato **nell'allegato A** per gli impianti elevatori. Per quanto non reperibile nel suddetto allegato al presente capitolato, si potrà fare riferimento al **tariffario per i lavori pubblici della Regione Campania 2020 o, in subordine, ai tariffari DEI 2020**, o a nuovi prezzi non reperibili negli stessi tariffari.

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicataria è obbligata a far pervenire all'Istituto committente, anche l'**organigramma** nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti, da cui risultino le qualifiche e gli estremi del certificato di abilitazione. Dovrà inoltre essere comunicato il nominativo del **Responsabile di Commessa**.

Ogni eventuale cambiamento o modifica dell'organigramma o del responsabile di commessa, deve essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante e ai tecnici con funzioni di direttore dell'Esecuzione.

Il personale destinato agli interventi dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche degli interventi da eseguire.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento al lavoro in esecuzione.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

Prima della consegna degli impianti elevatori l'Istituto comunicherà alla Ditta il nominativo del tecnico dell'Istituto che sarà preposto al controllo della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e che rivestirà il ruolo di Direttore dell'Esecuzione.

Successivamente alla consegna, **la ditta sarà tenuta a concordare con il Direttore dell'Esecuzione, il giorno e l'ora in cui il manutentore effettuerà le verifiche e gli interventi manutentivi**, anche se tali dovessero essere rilevabili dal programma del servizio.

La **periodicità** delle visite per ciascun impianto elevatore, comunque, non potrà mai essere

superiore a **30 giorni**.

Per ogni visita dovrà essere compilato e consegnato uno specifico rapporto di manutenzione, riportante le caratteristiche salienti dell'intervento effettuato, di cui una copia dovrà essere consegnata al Direttore dell'Esecuzione e/o suoi delegati.

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione ha nominato, ai sensi e con i compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile del procedimento, il Per.Ind. Massimo Buono.

PARTE II^ - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI

Art. 6 - PRESTAZIONI E FORNITURE COMPRESSE NELL'APPALTO.

Vengono di seguito elencate le prestazioni principali di manutenzione ordinaria costituenti l'oggetto dell'appalto; tale elenco è da intendersi in senso indicativo e non limitativo. L'appalto dovrà comprendere infatti tutte le prestazioni, forniture, assistenze, visite, adempimenti formali necessari per mantenere gli impianti in ottimo stato di conservazione e funzionamento e nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia. Ai fini della conservazione di ogni impianto e del normale funzionamento, la ditta aggiudicataria a mezzo di personale abilitato, per tutto il periodo in cui dovrà garantire la manutenzione, oltre alle verifiche e agli adempimenti di cui all'art.13 del D.P.R. 162/99, dovrà specificatamente provvedere ad eseguire la manutenzione secondo il periodo temporale indicato nelle "schede di manutenzione", che dovranno essere opportunamente compilate e conservate nell'apposito registro di cui al successivo articolo e le attività minime che la ditta dovrà provvedere :

1. alle visite necessarie da parte di personale idoneo e abilitato, per la verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, idrauliche ed elettriche; alla pulizia, lubrificazione e regolazione dei macchinari e relative apparecchiature e accessori, comprese le guide;
2. alla verifica dell'integrità ed efficienza e per la pulizia, regolazione e lubrificazione degli inversori ai piani e degli interruttori di fine corsa;
3. alla verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene; per la verifica del regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature;
4. al tempestivo intervento di operai specializzati, nel numero necessario, a ogni giusta richiesta da parte della Direzione dell'Esecuzione e/o un suo delegato dell'Istituto appaltante, anche per l'eventuale esecuzione di ogni manovra di emergenza per riportare al piano l'ascensore o per eseguire eventuali operazioni a mano dell'argano, che dovessero rendersi necessarie;
5. alla verifica di ciascun impianto e alle annotazioni sul libretto come prescritto dall'art.15 del DPR 30.04.99 n. 162;
6. alla verifica dell'integrità ed efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri apparecchi di sicurezza e di allarme;
7. a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;

8. alla minuta verifica e all'uguagliamento, ogni volta si renda necessario ed almeno ogni tre mesi, della tensione e della lunghezza delle funi, delle catene e dei loro attacchi;
9. all'invio di un tecnico per l'assistenza alle visite periodiche e straordinarie da parte dei funzionari dell'Istituto o di altro organismo o Ente di controllo che ne avrà competenza;
10. alla fornitura dell'olio e dei grassi, di primaria marca, degli stracci e del pezzame necessario per la manutenzione;
11. alla rabboccatura o sostituzione degli oli nell'argano e nelle altre apparecchiature;
12. alla sostituzione di piccole parti di usuale consumo, come: lampadine di segnalazione, contatti, fusibili, connessioni flessibili, mollette, viti, bulloni, dadi, rondelle, anelli di gomma, rotelle, ecc.;
13. alla manutenzione degli impianti di illuminazione del vano di corsa, del locale macchine, del locale carrucole, della cabina, compresa la sostituzione dei corpi illuminanti;
14. alla regolazione dell'argano-motore, del freno, dei quadri di manovra, dei quadri ausiliari, degli inverter e di ogni altra apparecchiatura elettronica, elettrica, meccanica o idraulica, e delle parti di esse, nessuna esclusa;
15. alla sostituzione dei cuscinetti, delle bronzine e di ogni componente del quadro di manovra;
16. alla sostituzione delle guarnizioni dei pattini onde assicurare il loro funzionamento silenzioso;
17. alla riparazione delle funi di trazione, quando il prescritto coefficiente di sicurezza risultasse variato, dei cavi flessibili, delle funi di compensazione, delle funi del limitatore di velocità e relative apparecchiature per l'arresto della cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità;
18. alla riparazione di linee e cavi conduttori;
19. alla riparazione di tutte le apparecchiature accessorie;
20. alla riparazione, ove necessario, dei dispositivi di sicurezza, di allarme e dei limitatori di velocità;
21. alla riparazione e/o sostituzione, ove necessario e/o richiesto, di pulsantiere di piano e di cabina (compreso pulsanti DMG e qualsiasi componente delle pulsantiere), gemme luminose, cellule fotoelettriche con relative protezioni, lampade di illuminazione del locale argano, del vano corsa e della cabina mobile, apparecchiature relative ai segnali di allarme, vetrino di protezione dell'interruttore generale posto al piano terra, ecc.
22. alla manutenzione e, ove occorra, alla riparazione delle pulegge e alla tornitura delle gole;
23. alla manutenzione e, ove occorra, alla riparazione delle porte di accesso al vano, dei telai, e delle soglie, nonché alla riparazione e sostituzione dei meccanismi di blocco delle porte automatiche ai piani, delle serrature e controserrature, dei meccanismi di scorrimento, del motore e dei relativi dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura e apertura delle stesse;
24. provvedere alla sostituzione di qualsiasi apparecchiatura o componente facente parte dell'esistente quadro di manovra senza alterare l'attuale schema elettrico dello stesso.

- Sarà cura dell'appaltatore provvedere alla scorta dei materiali necessari per la riparazione o sostituzione dei componenti degli attuali quadri di manovra, alla manutenzione e, ove occorra, alla riparazione dei ripari della cabina e del vano corsa;
25. alla riparazione della cabina con sostituzione, ove occorra, dei tappeti;
 26. all'allontanamento a proprie spese del materiale di risulta ovvero alla sua sistemazione in magazzino, secondo quanto ordinato;
 27. all'immediata sospensione dal servizio di un elevatore per il quale la Ditta rilevi un pericolo in atto. La Ditta dovrà dare pronta comunicazione di quanto sopra all'Istituto e all'organo di ispezione e sarà responsabile dell'esclusione dal servizio dell'impianto fino all'avvenuta rimessa in efficienza dello stesso. La Ditta sarà comunque responsabile, ogni qualvolta un impianto debba essere fuori servizio, del perfetto funzionamento della relativa segnalazione luminosa a ciascun piano. Ove tale segnalazione manchi o non funzioni, la Ditta dovrà provvedere all'applicazione ad ogni accesso ai piani, in posizione ben visibile e prefissata di un cartello per segnalare la sospensione del servizio;
 28. alla fornitura dei mezzi per accedere agli organi da ispezionare e di tutti gli attrezzi necessari;
 29. alla visita, da parte di un tecnico specializzato, una volta all'anno, per uno speciale e completo esame di tutta l'installazione, compilando inoltre un rapporto di sintesi sulla visita effettuata, sullo stato di conservazione dell'impianto e delle varie parti, e il suo normale funzionamento.
 30. sono compresi inoltre tutti gli oneri di cui al successivo art. 11.

La Ditta è responsabile del continuo e regolare funzionamento degli impianti, che devono risultare in qualunque momento in ottime condizioni, salvo i tollerabili consumi d'esercizio, senza che permangano all'Istituto altri oneri se non quelli esplicitamente previsti dal presente C.S.A.

La Ditta è responsabile penalmente e civilmente per quanto possa accadere per cattiva manutenzione o per mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione o di sostituzione o comunque per l'esercizio degli elevatori.

La Ditta resta responsabile di ogni danno che le proprie maestranze, attrezzature e impianti potranno comunque arrecare intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato o asportato.

La Ditta è responsabile della tempestiva segnalazione alla Direzione dell'Esecuzione di ogni necessità di riparazione o sostituzione, che sia a carico dell'Istituto, non solo per la completa efficienza degli impianti elevatori ma anche per la loro buona conservazione e lunga durata. Tale segnalazione non solleva la Ditta dalle responsabilità di adempiere, qualora se ne presentasse la necessità.

6.1. CORSO ANNUALE DI ISTRUZIONE PER MANOVRA A MANO PER SQUADRE DI EMERGENZA.

L'appaltatore dovrà effettuare immediatamente dopo la consegna dell'appalto e, successivamente, dopo ogni anno, n. 1 "corso di istruzione per manovra a mano", da svolgersi

in date e orari da concordare. L'elenco del personale preposto che parteciperà ai corsi sarà comunicato di volta in volta da parte del Direttore per l'Esecuzione.

Art. 7 - LIBRETTI, REGISTRI E TARGHE.

I verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e degli esiti delle visite di manutenzione devono essere annotati o allegati in apposito libretto.

Dei verbali redatti dall'Organo tecnico di controllo, oltre alla copia da allegare al libretto di immatricolazione custodito nel locale portineria, ulteriore copia dovrà essere consegnata dalla Ditta alla Direzione dell'Esecuzione.

Si richiede inoltre che nel locale macchine (o in altro luogo da concordare) sia tenuto a cura della Ditta, **un ulteriore registro**, protetto da custodia, dal quale risultino le date delle verifiche manutentive previste dal crono programma e dal presente capitolato, gli eventuali ulteriori interventi effettuati su richiesta per riparazione o fermo dell'elevatore, con annotazione del tipo di lavoro eseguito, degli eventuali materiali sostituiti e del nominativo del manutentore che ha eseguito l'intervento.

Inoltre, copia delle annotazioni più significative dovrà essere **trimestralmente** riportata dalla Ditta in un rapporto che sarà presentato entro la prima decade del mese successivo al Direttore dell'Esecuzione.

La Ditta dovrà anche verificare e provvedere affinché siano esposte in ogni cabina le avvertenze per l'uso e la targa di cui al comma 3 dell'art.16 del citato DPR 162/99.

Art. 8 - PRESTAZIONI ESCLUSE.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altra Impresa anche parzialmente, nel corso dell'appalto, lavori di manutenzione straordinaria, o di sostituzione degli impianti, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo per la Ditta aggiudicataria.

Art. 9 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO APPLICABILE AL PRESENTE APPALTO.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riporta un elenco delle principali norme tecniche di riferimento cui dovrà conformarsi l'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto:

- DIRETTIVA 95/16/CE del 29/06/1995: Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori.
- DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/05/2006 Nuova direttiva macchine
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (e successive modificazioni ed integrazioni): Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
- DM 236 del 14/06/1989 la cui finalità è rendere accessibili gli edifici a persone con difficoltà motorie o sensoriali

- UNI EN 81-70:2005 -Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci -Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili
- UNI EN 81-1:2010 -Ascensori elettrici
- UNI EN 81-40:2009 -Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose – Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta.
- UNI EN 81-80:2009 -Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti -Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti
- DPR 1-08-2011 N.151-Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
- DM 3 agosto 2015 -Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
- DM N.37 del 22/01/2008 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Resta inteso che i servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto del presente appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti la categoria merceologica oggetto del presente appalto, in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula del contratto, nonché alle specifiche caratteristiche minime del presente Capitolato.

Art. 10 – ORARIO DI SERVIZIO.

Le prestazioni si svolgeranno di norma entro il normale orario apertura dell'edificio, (dalle ore 7.30 alle ore 18.00), ma preferibilmente in orari antimeridiani dei giorni feriali escluso il sabato, anche per le manovre di sicurezza. In caso d'urgenza dovrà essere garantita la reperibilità per interventi richiesti anche telefonicamente dal presidio manutentivo degli impianti tecnologici, per eventuali guasti o fermi improvvisi degli impianti elevatori e dovrà essere garantito l'intervento di ripristino funzionale dell'impianto in condizioni di sicurezza entro 60 minuti dalla richiesta d'intervento.

PARTE III^ - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 - ONERI DELL'APPALTATORE.

Oltre tutto quanto analiticamente descritto nel presente capitolato speciale e derivante da obblighi normativi, sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, i seguenti specifici oneri e prescrizioni:

1. l'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale svolgimento degli interventi;
2. la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
3. la redazione del piano operativo di sicurezza e l'osservanza in genere nei confronti dei

propri dipendenti di tutte le norme e misure generali di tutela di cui al D. Legislativo 81/2008, la nomina di un responsabile ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

4. l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, necessarie ad assicurare la normale attività da svolgersi nell'immobile, nonché quelle necessarie ad assicurare l'incolumità delle persone;
5. l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e degli impianti;
6. il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, metalmeccaniche e affini, e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione degli interventi;
7. la pulizia dei locali tecnici;
8. le spese di contratto e di registrazione, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante;

Saranno inoltre a carico della Ditta i seguenti ulteriori oneri particolari:

- a) la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la esecuzione degli interventi, franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporto di qualsiasi genere, ecc., comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera;
- b) tutte le ulteriori attività di trasporto e di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessarie e per qualsiasi distanza. Resta così chiaramente inteso che per nessuna ragione altra mano d'opera potrà essere richiesta dalla Ditta per l'esecuzione degli interventi di qualsiasi natura o per coadiuvare il personale direttamente impiegato;
- c) in generale ogni onere necessario per eseguire la manutenzione a perfetta regola d'arte senza che l'Istituto abbia a sostenere alcuna spesa oltre l'importo stabilito intendendosi in questo comprese tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, eventuali dazi doganali e tutti gli altri oneri fiscali ai quali non sia direttamente tenuto l'Istituto ai sensi del presente capitolato.

Resta inteso che, per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, la Ditta dovrà comunque assoggettarsi a tutti quegli obblighi e a quegli oneri che saranno richiesti per l'esecuzione degli interventi, secondo la buona norma.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nonché per quelli di cui all'art. 6 è inglobato nell'importo a canone dell'appalto per la manutenzione ordinaria e nei prezzi unitari stabiliti per gli interventi relativi alla riparazione dei guasti.

Restano a carico dell'Istituto:

- 1) le modifiche e le aggiunte comunque richieste;
- 2) il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 12 - TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI.

La ditta dovrà provvedere ad eseguire la manutenzione ordinaria stabilita dall'elaborato "Schede di manutenzione", e concordare le date con il rappresentante dell'Istituto, al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'attività manutentiva.

In generale, oltre la manutenzione programmata, gli interventi a chiamata e/o richiesta per guasti improvvisi e di pronto intervento dovranno essere assicurati entro 60 minuti dalla richiesta.

I guasti che richiedono la messa fuori servizio dell'impianto dovranno essere rimossi entro un tempo massimo di giorni tre, trascorsi i quali verrà applicata una penale pari a Euro 100,00 per ciascuna giornata di sospensione del servizio.

Si applicheranno le seguenti penali per mancate prestazioni:

- A. Per ogni interruzione del funzionamento degli impianti, non giustificata, verrà applicata alla Ditta una penale di Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno e per ogni impianto;
- B. Per ogni mancata visita periodica agli impianti come prescritto all'art.6 o per la visita eseguita da personale non abilitato verrà applicata alla Ditta una penale Euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni impianto e la sospensione dell'importo del canone di manutenzione ordinaria a far data dall'ultima visita accertata sulla scheda posta all'interno del locale macchinario o dal registro.
- C. Per ogni mancata visita di verifica semestrale una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00);
- D. Per ogni mancata segnalazione di interruzione del funzionamento degli impianti, non giustificata, verrà applicata una penale di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno e per ogni impianto, oltre alla sospensione dell'importo della manutenzione dalla data accertata di fermo dell'impianto stesso, fino alla riattivazione dell'impianto.
- E. Per il ritardato pagamento di bollettini-fatture delle contribuzioni dovute all'organo tecnico di controllo per ispezioni periodiche a norma di legge, sarà a carico della Ditta la mora prevista dalla legge per ritardato pagamento se causato dalla Ditta stessa e la penale di Euro 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
- F. Per inosservanza dei termini assegnati ai singoli ordini di lavoro, o a quelli stabiliti negli ordini di servizio, la Ditta sarà soggetta ad una penale di Euro 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo o inadempienza.
- G. Per mancata presentazione nei modi e nei termini dell'organigramma di cui all'art.4 verrà applicata una penale di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
- H. Per mancata annotazione sul registro del locale macchina degli interventi effettuati sugli impianti, di cui al precedente art. 7, oppure per la mancata comunicazione di impianto fermo per riparazione oltre le 24 ore successive dalla data di accertamento, verrà applicata la penale di Euro 150,00 (euro centocinquanta/00).
- I. Per la mancata prestazione del servizio di pronto intervento, verrà applicata una penale di Euro 300,00 (euro trecento/00) e, ove ne ricorrano i presupposti, la Ditta potrà essere

passibile di denuncia per omissione di soccorso.

- J. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del piano di sicurezza, verrà applicata una penale di Euro 300,00 (trecento/00). Decorsi trenta giorni dal termine suindicato, l'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'importo complessivo delle penali per ciascun trimestre sarà detratto dai compensi totali relativi al trimestre corrispondente in sede di verifica di cui all'art.18.

Complessivamente le penali che saranno applicate, non potranno superare il limite del 10% dell'importo contrattuale, oltre il quale si procederà immediatamente alla rescissione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione appaltante di esperire le altre azioni previste dall'ordinamento nonché il diritto all'eventuale maggior danno.

Art. 13 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI.

Nel giorno stabilito le parti si troveranno presso lo stabile per procedere alla formale constatazione della consistenza e dello stato di tutti gli impianti oggetto dell'appalto e per la presa in consegna degli stessi da parte dell'Appaltatore.

L'Istituto appaltante si riserva la possibilità di consegnare gli impianti alla ditta aggiudicataria, per lo svolgimento del servizio, qualora ne ricorrano i motivi d'urgenza, anche prima della stipula del contratto, mediante il tecnico incaricato della direzione dell'esecuzione.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle attività manutentive.

Alla Ditta aggiudicataria sarà fornita ogni informazione utile sui rischi negli ambienti in cui la stessa andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Almeno cinque giorni prima della consegna, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare alla D.LL. la seguente documentazione:

1. Il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 relativo ai luoghi in cui si svolge l'attività, atto a definire almeno i seguenti argomenti:
 - compiti e responsabilità delle figure presenti in cantiere;
 - organizzazione e conduzione del cantiere;
 - modalità operative per la prevenzione di incidenti e/o infortuni;
 - dispositivi di protezione individuale da fornire al personale;
 - piani di controllo nelle aree di lavoro, degli utensili e attrezzi di lavoro, delle macchine di cantiere e dei mezzi di sollevamento;
 - iniziative specifiche (connesse con la sicurezza) da adottare con riferimento ai servizi oggetto dell'appalto (istruzioni scritte, comunicazioni etc.);
 - analisi dei rischi e degli incidenti;
 - misure e disposizioni per la protezione delle installazioni provvisorie;
 - limiti di mobilità del personale verso aree considerate a rischio.
2. un piano di controllo della qualificazione e formazione avvenute, che deve prevedere:
 - il controllo della preparazione professionale e di sicurezza degli operatori e verifica delle

- capacità psicofisiche per far fronte alle necessità operative;
- verifica ed eventuali azioni integrative;
- eventuali corsi di aggiornamento;
- illustrazione delle norme di sicurezza e igiene ambientale.

L'appaltatore è comunque responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza previste per l'attività oggetto dell'appalto desumibili dal piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore è inoltre responsabile della informazione e formazione del proprio personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano nello stesso ambiente e deve inoltre:

- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione dei servizi;
- far adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- mettere in atto i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, l'Istituto appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso l'Istituto procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Alla fine dell'appalto sarà eseguita, a cura del D.E.C., una visita di accertamento a tutti gli impianti, allo scopo di constatarne il buono stato di conservazione, funzionamento e pulizia, cui la ditta è tenuta a mantenerli, salvo il normale deperimento dovuto all'esercizio. Di tale visita sarà redatto il relativo verbale nel quale dovrà pure constatarsi l'ultimazione dei singoli interventi realizzati nel corso dell'appalto.

Contestualmente potrà procedersi alla consegna degli impianti a una diversa ditta che possa essere nel frattempo risultata aggiudicataria del medesimo appalto per il successivo periodo di manutenzione.

Alla riconsegna gli impianti dovranno risultare efficienti e perfettamente funzionanti, mantenuti e conservati senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello dovuto al normale uso degli impianti stessi e in condizioni di buona manutenzione.

Qualora risultassero deficienze, mancanze o altro, dovute ad inadempienze della ditta rispetto agli impegni assunti, l'Istituto provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni e sostituzioni occorrenti, rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare alla Ditta uscente, ove questa non provveda direttamente nei termini che saranno imposti dall'Istituto.

Restano impregiudicati i diritti di rivalsa per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.

Gli impianti saranno consegnati all'impresa nelle condizioni in cui si trovano e che l'impresa stessa dichiara di conoscere ed essere idonee alla gestione del servizio, come risulta dalla dichiarazione presentata all'atto della partecipazione alla gara d'appalto.

Dalla data del verbale di consegna decorreranno gli obblighi e le responsabilità **previste dal presente capitolato, in modo da garantire l'efficienza degli impianti.**

L'Impresa dovrà provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e gli impianti previsti dal CSA, fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata, rispetto al collaudo, di parte o di tutte le opere ultimate, anche prima della scadenza contrattuale, previa comunicazione scritta all'Impresa.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale ultima facoltà, l'Impresa non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta, ma può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dell'Esecuzione o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell'Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna gli impianti dopo l'ultimazione del servizio, l'Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuta alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente atto.

Gli impianti e i loro accessori nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento per l'uso.

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato, in particolare le schede macchine, i certificati di collaudo, e l'ultima relazione periodica;
- visite e sopralluoghi di impianti.

Art. 14 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e indicato nel presente capitolato, l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza dello stato degli impianti e di quanto necessario per garantirne il regolare funzionamento, **di aver preso accurata visione degli impianti interessati dal servizio e di averne accertato le condizioni**, nonché tutte le caratteristiche tecniche che riguardano il servizio oggetto dell'appalto, con allegato l'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall'Istituto;
- b) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante lo svolgimento del servizio e l'esecuzione degli interventi di riparazione, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Pertanto non potranno essere accettate richieste di maggiori compensi in conseguenza di esigenze di interventi o prestazioni non previste dalla Ditta in sede di offerta per garantire il

regolare funzionamento degli impianti.

Con la stipula del contratto l'Appaltatore dichiara di avere le possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi appaltati secondo le norme vigenti.

Entro 15 giorni dalla data di consegna l'Appaltatore dovrà far pervenire all'Istituto una dettagliata relazione circa lo stato di tutti gli impianti elevatori in particolare riguardo agli obblighi derivanti dal D.P.R. n.162 del 30 aprile 1999, nonché sulla conformità degli impianti riguardo alle visite periodiche di cui all'art. 13 del suddetto D.P.R.

ART. 15 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI

E' fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Istituto. Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di migliororia nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio e per l'economia del costo dell'esercizio.

Art. 16- ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.

Tutti gli interventi sugli impianti oggetto dell'appalto saranno eseguiti nella totale osservanza delle disposizioni impartite dall'Istituto tramite i suoi incaricati, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nelle norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. nel D.P.R. n.162 del 30 aprile 1999 e tutta la normativa specifica in materia.

Ogni qual volta si debba procedere a modifiche costruttive, come definite all'art. 2, comma 1, punto i del D.P.R. n.162 del 30 aprile 1999, l'appaltatore dovrà informarne tempestivamente l'Istituto e trasmettergli tutti gli elementi utili per richiedere agli uffici competenti l'effettuazione delle visite di verifica straordinaria.

Ove le suddette visite di verifica straordinaria dovessero avere esito negativo, le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente punto, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di eventuali sospensioni del servizio di impianti disposti a seguito dell'esito negativo delle verifiche straordinarie come indicato all' art. 14 del D.P.R. n.162 del 30 aprile 1999, e su tali periodi verrà applicata le penali previste all'art. 12 del presente Capitolato.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione non pregiudica i diritti che l'Istituto si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

ART. 17 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI.

L'Istituto appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, le opportune varianti rese necessarie esclusivamente dai seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dalla normativa in materia;
- c) per mutate esigenze di utilizzazione degli immobili da parte dell'Istituto.

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall'Istituto siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 18- PAGAMENTI.

L'importo complessivo delle prestazioni e degli oneri compresi nell'appalto risultano dal contratto, di cui il presente capitolato fa parte integrante unitamente all'offerta.

L'appalto è dato a **CORPO**, per quanto attiene i canoni afferenti la manutenzione ordinaria quadriennale, mentre è a **MISURA** per quanto attiene eventuali interventi non previsti e non prevedibili di cui all'art. 20.

L'importo quadriennale per tutti i sei impianti è quello indicato nel quadro economico al netto della percentuale di ribasso offerta dalla ditta in sede di partecipazione alla gara d'appalto, che costituisce parte integrante del contratto.

Tali importi sono comprensivi di tutte le prestazioni elencate nel presente capitolato, e di ogni onere principale e accessorio elencati negli articoli 6 e 11.

Il pagamento del canone sarà effettuato con rate trimestrali posticipate, dopo l'accertamento della regolare esecuzione del servizio prestato; contestualmente saranno liquidati tutti gli eventuali extra canone per i quali sia stata emessa la regolare esecuzione siano state rilasciate le dichiarazioni di conformità (qualora richieste).

Per l'accertamento della regolare esecuzione del servizio, la Direzione per l'esecuzione accerterà che:

- o sia stato regolarmente compilato il registro degli interventi di manutenzione a canone (schede di manutenzione);
- o siano stati aggiornati i libretti di impianto e gli altri documenti relativi allo specifico impianto oggetto di intervento.

Dopo l'emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP, la Ditta aggiudicataria dovrà emettere apposita fattura. Il RUP, previa acquisizione del DURC, validerà la fattura sul sistema d'interscambio SIGEC e la trasmetterà per il pagamento agli uffici di competenza.

Alla scadenza del contratto, il pagamento dell'ultima rata verrà disposto dopo l'esito favorevole delle operazioni di riconsegna.

In caso di sospensione dell'esercizio di uno o più impianti dipendente da esigenze dell'Istituto, come pure da qualsiasi causa di forza maggiore, il servizio di manutenzione di tali impianti sarà effettuato con una frequenza di visite sufficienti a mantenere l'impianto in normali condizioni di funzionamento e il relativo importo del canone sarà ridotto al 20% (venti per cento) per tutto il periodo della sospensione a far tempo dal giorno successivo a quello in cui la sospensione si è verificata.

Nel caso in cui fosse ravvisata la necessità di interventi di manutenzione straordinaria che determinano il fermo impianto, la corresponsione dell'importo del canone relativo a tale impianto verrà sospesa a far tempo dal giorno successivo a quello in cui si è proceduto all'arresto e verrà ripristinata a seguito della rimessa in esercizio dell'impianto.

Nel caso l'Istituto dovesse procedere alla sostituzione degli impianti, la corresponsione del relativo importo verrà a cessare a far tempo dal giorno successivo a quello in cui l'arresto è stato disposto dal R.U.P. e/o dal Direttore dell'Esecuzione dell'Istituto Appaltante.

Si precisa che per gli interventi di manutenzione extra canone, si procederà al relativo pagamento solo a seguito della verifica della regolare esecuzione da parte del Direttore per l'Esecuzione che avrà cura di appurare che gli interventi posti in essere avranno risolto l'inconveniente tecnico riscontrato.

Art. 19- INVARIABILITÀ DEL PREZZO.

Gli importi dei canoni di manutenzione dei singoli impianti si intendono compresi e compensati, oltre tutti gli oneri elencati e descritti agli articoli 6 e 13:

- a) per i **materiali**: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccezione, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per **operai e mezzi d'opera**: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

Il canone indicato nell'offerta deve essere considerato un prezzo chiuso. Non è prevista revisione prezzi per la durata di validità del contratto.

Art. 20 - PREZZI PER INTERVENTI EXTRACANONE – NUOVI PREZZI.

Qualora si renda necessario, nel corso dell'appalto, effettuare prestazioni o interventi non previsti nel presente capitolato, ovvero determinati da guasti ascrivibili a cause non previste e non prevedibili, ovvero per l'adeguamento di componenti a disposizioni di legge intervenute dopo l'offerta, per tali prestazioni dovranno essere predisposti dalla Ditta specifici preventivi di spesa dettagliati con tutte le voci costituenti l'intervento e con l'applicazione dei relativi prezzi unitari, da sottoporre all'approvazione della direzione dell'Esecuzione.

Se l'importo previsto dell'intervento da eseguirsi rientra nel valore della franchigia di seguito indicata, l'appaltatore può procedere alla esecuzione senza produrre alcun preventivo e senza obbligo di autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione.

Qualora invece l'importo previsto dell'intervento fosse superiore al valore della franchigia di

seguito indicata, l'appaltatore è tenuto a presentare un preventivo di spesa (redatto con i tariffari di riferimento indicati), entro le 24 ore da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'Esecuzione e dal Responsabile del Procedimento.

Il termine di intervento viene sospeso nei giorni festivi e nei giorni non lavorativi.

Al termine dell'esecuzione dell'intervento di ripristino dell'impianto, il fornitore dovrà inviare al Direttore dell'esecuzione un rapporto sull'effettuazione dell'intervento stesso.

L'intervento è a carico del Fornitore fino ad un importo di **€ 100,00 (cento/00)**. Oltre tale franchigia, questa amministrazione è tenuta a corrispondere la differenza mediante utilizzo dell'importo extra canone. La corresponsione di importi Extra Canone sarà possibile fino al raggiungimento dell'importo indicato, tenuto conto dei ribassi proposti dal Fornitore in sede di offerta.

Per interventi particolarmente urgenti, a insindacabile giudizio dell'Istituto, si può procedere all'esecuzione del lavoro, con quantificazione a consuntivo, sempre sulla base dei prezzi contrattuali.

Per la contabilizzazione degli interventi, non espressamente previsti, e che si rendano necessari nell'esecuzione delle opere, si farà riferimento all'elenco prezzi di cui all'allegato A, ai Tariffari della Regione Campania 2020 e in subordine al tariffario DEI, edizione 2020, al netto del ribasso percentuale offerto dalla Ditta aggiudicataria e della franchigia.

Qualora si renda necessario nel corso dell'appalto, effettuare prestazioni o interventi non previsti nell'Elenco Prezzi, per tali prestazioni o interventi verranno determinati nuovi prezzi in relazione e in proporzione a quelli di Elenco; quando non sia possibile fare ricorso a questi, i nuovi prezzi saranno determinati in via analitica sulla base dei costi effettivi vigenti alla data iniziale di riferimento, desunti dai Bollettini Ufficiali, o in mancanza, l'importo di fatturazione risultante da regolare fattura emessa dai fornitori ed intestata alla Ditta appaltatrice, contenente il dettagliato elenco descrittivo dei materiali forniti, con indicazione della marca, della tipologia, del modello delle quantità, delle dimensioni, dell'IVA, maggiorato del 28,70% per l'utile, trasporto e spese generali. In tal caso il ribasso di cui sopra sarà applicato alla sola maggiorazione del 28,70%.

Art. 21 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.

Per effetto dell'art.1, comma 4, della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L.76/2020, c.d. Decreto semplificazioni, non sarà richiesta la garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore del contratto posto a base di gara, prevista dall'art. 93 del Codice.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice nonché dall'art. 21 del CSA.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Tale garanzia può essere prestata con fidejussione bancaria o mediante polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata e deve coprire l'adempimento

di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi oggetto del contratto e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo assolvimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti incluso la verifica della correttezza del DURC.

In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, gli importi della garanzia e dei suoi eventuali rinnovi saranno ridotti del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- **fideiussione a garanzia dell'anticipazione**, ove richiesta dall'operatore, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 35 comma 18 del Codice;_
- la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice e richiamata dall'art. 22 del Capitolato d'appalto, per i rischi di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi, per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 103 comma 7 del Codice e in conformità agli schemi 2.3 del D.M. 123/2004, con i seguenti massimali:
 - Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:
 - Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei: (importo di aggiudicazione dei lavori)
 - Partita 2 Opere ed impianti preesistenti (euro 500.000,00) (cinquecentomila/00);
 - Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere. Il massimale deve essere pari al 5% della somma

assicurata per le opere nella Sezione A, per un massimale assicurato non inferiore a euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).

Art. 22 – SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30%, estensibile al 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dalla Legge 55 del 14 giugno 2019 di conversione del DL 32/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Resta comunque stabilito che non verranno considerati subappalti le attività affidate dall'Appaltatore ad altre imprese e relativi alla sola fornitura dei materiali necessari all'esecuzione degli interventi da realizzare da svolgere o la fornitura, anche in opera, di manufatti o impianti speciali che richiedano l'intervento esclusivamente di società specializzate in tali campi. Non sono vietati gli affidamenti che rientrino nei limiti imposti dall'art.105 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. L'affidamento di tali attività resta, comunque, soggetto alla preventiva approvazione dell'Istituto appaltante.

Art. 23 – DIREZIONE PER L'ESECUZIONE.

Il Direttore dell'Esecuzione assumerà le necessarie iniziative affinché il servizio sia eseguito in piena conformità con i relativi programmi, con le conseguenti specifiche tecniche e con i contratti.

Tramite tale incaricato l'Istituto comunicherà le necessarie disposizioni all'Appaltatore.

Gli ordini per i singoli interventi, i verbali di verifica e gli ordini di servizio devono essere firmati in calce dalla Ditta, la quale ha la facoltà di iscrivere di seguito alla firma per presa visione le sue eventuali osservazioni ove ritenga che gli stessi contrastino con il capitolato e/o il contratto.

La Ditta deve eseguire scrupolosamente e immediatamente le disposizioni comunicate con ordine di servizio fermo restando che, per eventuali osservazioni scritte, il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a informare l'Istituto entro e non oltre cinque giorni, relazionando in merito.

Se non vi sono state osservazioni esse non possono essere più avanzate, e ogni e qualsiasi diritto di riserva sui servizi e sulle forniture fino al quel momento eseguiti decadono.

Il D.E.C. trasmetterà alla stazione appaltante, con preciso parere per ciascuna specie, tutto quanto, esulando dal suo normale potere discrezionale, comporti variazioni al contratto, ivi comprese le sospensioni e le proroghe.

Dovendo i servizi essere eseguiti in un edificio operativo e aperto al pubblico, l'Appaltatore dovrà uniformarsi agli eventuali regolamenti interni dell'edificio e dovrà condurre gli interventi in modo da non arrecare disturbo alle attività degli uffici e magazzini e l'uso dell'appartamento di servizio, e dovrà attenersi al piano di sicurezza predisposto dall'Istituto (DUVRI).

La sorveglianza, che potrà essere anche saltuaria, effettuata dal personale

dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere secondo le prescrizioni. L'Appaltatore, inoltre, ha l'obbligo di osservare rigorosamente le buone regole dell'arte e di adoperare materiali di ottima qualità rimanendo in ogni caso l'unico responsabile anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate alla D.E.C. al momento dell'esecuzione.

L'Istituto appaltante, qualora lo ritenga opportuno per obiettive necessità, potrà disporre che gli interventi vengano eseguiti anche in più riprese.

L'Istituto si riserva il diritto di eseguire in contraddittorio con la Ditta appaltatrice tutte le visite e verifiche che riterrà opportune per il controllo della manutenzione e della conservazione in efficienza degli impianti.

Dalle risultanze della visita e verifica potrà essere redatto regolare verbale da sottoscrivere dalla Ditta e dal Direttore dell'Esecuzione.

L'Amministrazione si riserva, comunque, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere.

Il servizio reso dall'appaltatore deve rispondere qualitativamente e quantitativamente agli accordi contrattuali.

Gli impianti, i locali e parti di edificio consegnate all'Appaltatore, salvo quanto diversamente specificato dal C.S.A., dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico-amministrativo dell'Amministrazione per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso.

Art. 24 – MATERIALI.

I materiali e le forniture da impiegare dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. In particolare, si intenderanno conformi i materiali muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione di conformità. Si richiamano espressamente, a tal proposito, le prescrizioni delle norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

In particolare, per gli impianti elevatori si intenderanno conformi i materiali e le apparecchiature muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione di conformità indicata all'art. 4 punto 2 del D.P.R. n. 162 del 30.4.1999.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a. dalle prescrizioni generali e particolari del presente capitolato;
- b. dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- c. da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati ad eventuali progetti esecutivi approvati in corso di svolgimento del servizio.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture saranno approvvigionati presso i fornitori che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dell'Esecuzione, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture e i materiali sono soggetti all'approvazione dell'Amministrazione appaltante, che ha facoltà di richiedere, ove lo ritenga necessario, la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza, e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate dall'Amministrazione appaltante dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore è comunque totalmente responsabile dei materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva di avanzare in sede di verifica.

Art. 25 - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI.

L'Istituto appaltante potrà procedere, in qualunque momento, all'accertamento degli interventi compiuti; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 26 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale d'Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone inoltre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

Art. 27 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel

cantiere.

Art. 28 – DUVRI

Il documento principale relativo alla sicurezza da interferenze dell'immobile e del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008, è il DUVRI.

Tale DUVRI (quello standard è allegato agli atti di gara) dovrà essere aggiornato prima della consegna degli impianti per l'avvio delle attività contrattuali e sottoscritto da tutti coloro che possono entrare in interferenza con l'esecuzione del servizio.

Art. 29 – OSSERVANZA DI NORME E CONTRATTI DI LAVORO

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Art. 30 – CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Al termine del periodo contrattuale del servizio di manutenzione quadriennale, verrà emesso entro sei mesi, il certificato di regolare esecuzione. Tale certificato avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo s'intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Art. 31 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente Capitolato e del Bando di Gara.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dello svolgimento del servizio e dell'esecuzione delle opere consequenziali, in conformità a quanto prescritto, della rispondenza del servizio svolto e delle opere alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione.

L'Appaltatore si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti al proprietario degli impianti dall'applicazione della normativa di riferimento vigente, sollevando sin d'ora l'Istituto in quanto proprietario degli impianti, i funzionari e i tecnici comunque impiegati e addetti alla direzione dell'Esecuzione, da ogni onere o gravame che potrebbe ad essi derivare dall'applicazione o non applicazione di dette norme.

Le disposizioni impartite dall'Istituto, la presenza nei luoghi di lavoro del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo per tutta la durata dell'appalto.

Durante l'esecuzione della manutenzione, di modifica, riparazione o di integrazione degli impianti, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente o indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione o il collaudo e ogni altra anomalia riscontrata dall'Istituto in sede di verifica, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore, della normativa di riferimento in materia di pubbliche gare nonché delle prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:

- a. applicare una trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta dell'inosservanza;
- b. applicare un'ulteriore trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti di cui al punto a) nel caso di inottemperanza alle richieste di osservanza entro 15 giorni dalla segnalazione ufficiale;
- c. effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto addebitandone l'onere all'Appaltatore.

Art. 32 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106, comma 13 del Codice e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'INPS.

Art. 33 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Costituiscono parte integrante del contratto il presente capitolato speciale di appalto, l'offerta presentata dall'appaltatore e la relativa proposta tecnica.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, il servizio di manutenzione di cui all'oggetto è disciplinato da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione del servizio ed aventi attinenza con gli appalti di opere pubbliche;
- b) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanate dallo Stato, Regioni, Provincie e Comuni applicabili al presente appalto, e restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello svolgimento dei

compiti, non potrà essere avanzato alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti e i prezzi d'appalto;

- c) delle norme CEI ed UNI e di tutte le norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni tecniche competenti per legge e vigenti alla data di esecuzione del servizio, con particolare riguardo alle norme relative al contenimento dei consumi energetici;
- d) delle norme sulle certificazioni secondo il sistema di qualità ISO, relativamente ai sistemi oggetto del presente appalto, norme che l'Impresa dichiara espressamente di conoscere e adottare, e relative in particolare alla realizzazione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e in materia di sicurezza, igiene, uso razionale dell'energia, contenimento dei consumi e tutela ambientale;
- e) delle leggi vigenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) delle leggi vigenti in merito alla prevenzione incendi;
- g) delle leggi vigenti in tema di eliminazione delle barriere architettoniche;
- h) delle vigenti norme contro l'inquinamento atmosferico.

Infine la Ditta ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato speciale e tutte le norme inerenti gli appalti pubblici (Codice degli Appalti, approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.).

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati nel presente articolo, si precisa che, in caso di non conformità o di divergenze tra due o più di essi, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello dei successivi secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono stati elencati. Le eventuali deroghe, contenute nel documento rispetto a un altro che lo precede nell'elenco di cui sopra, hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla norma derogata.

ART. 34 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L'INPS si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

1. grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida ai sensi del comma 1.
2. applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell'importo contrattuale;
3. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice di comportamento dei dipendenti dell'INPS;
4. inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
5. violazione del divieto di cessione del contratto;
6. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale richiesti per l'esecuzione dell'appalto

7. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
8. gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tali da compromettere il servizio oggetto del contratto stesso a giudizio insindacabile della Amministrazione, qualora l'Appaltatore, diffidato, persista nell'inadempienza per quindici giorni;
9. sospensione anche parziale, del servizio per un periodo superiore a ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
10. cessione totale o parziale del contratto o subappalto ad altra ditta, senza autorizzazione della Amministrazione appaltante;
11. in caso di inosservanza della vigente normativa sugli obblighi previdenziali e di sicurezza ed assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
12. mancata reintegrazione della cauzione;
13. cessione dell'Azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di insolvenza e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
14. cancellazione dall'Albo della C.C.I.A.A.: o sopravvenuta inefficacia, invalidità o sospensione dell'iscrizione.

La risoluzione in tali casi opera allorquando l'INPS comunichi per iscritto a mezzo PEC all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, detratte le eventuali penalità.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore.

Art. 35 Foro competente

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Napoli, in cui ha sede la Direzione Regionale della Campania dell'Istituto appaltante.